

ORDINANZA N. 53 del 20/03/2020

OGGETTO : MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 - ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA QUALI MISURE DI SICUREZZA E TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA - ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO

IL SINDACO

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che *“A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”*.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, con particolare riferimento all'art. 1, comma 1, lett. a), che prescrive *“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”*;

Visto, da ultimo, il DPCM 09.03.2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, con particolare riferimento all'art. 1, comma 2, che testualmente dispone: *“Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”*;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

RILEVATA la necessità di assumere ulteriori misure di contenimento per prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva da COVID-19;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, per le suddette ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica

1. **L'IMMEDIATA CHIUSURA - CON DIVIETO DI ACCESSO PER CHIUNQUE - DI TUTTI I GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI**, ivi ricompresi:
 - *Area Laghetto*
 - *Giardino di Via General Cantore*
 - *Parco Nicholas Green (via De Gasperi - via Martiri della Libertà)*
 - *Parco Villa Sartirana (via Umberto I - via Carroccio)*
 - *Giardini di via Pastore*
 - *Parco di via Longoni*
 - *Parco di via Santa Margherita*
 - *Parco di via Leopardi*
 - *Parco di P.za Repubblica*
 - *Giardino di via Oberdan*
 - *Parco di via Ticino*
 - *Parco della solidarietà (via IV Novembre - viale Brianza)*
 - *Parco delle stelle e Carbon Sink*
 - *Il noceto*
 - *Parco Urbano*
 - *Parco del Bonzone*
2. **L'IMMEDIATA CHIUSURA DI TUTTI I CIMITERI (Giussano capoluogo e frazioni)**
3. **LA SOSPENSIONE DI TUTTI I MERCATI SETTIMANALI**
4. **L'IMMEDIATA CHIUSURA DI TUTTE LE AREE MERCATALI**

AVVERTE

Che, fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato, **il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale**

DISPONE

Che la presente disposizione resti in vigore fino a revoca, fatte salve nuove direttive o provvedimenti sovraordinati.

Di trasmettere la presente ordinanza agli uffici comunali per la sua osservanza affinché provvedano ad informare direttamente gli utenti interessati, anche mediante pubblicazione on line delle informazioni necessarie e dei numeri di telefono cui rivolgersi, e a porre in essere ogni altra attività conseguente la presente ordinanza.

Giussano, 20/03/2020

Sindaco
CITTERIO MARCO

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.